



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 135 DELL'1 dicembre 2009

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 28-29 novembre 2009 - Quattordicesima giornata andata

Atalanta-Roma 1-2
Bari-Siena 2-1
Cagliari-Juventus 2-0
Catania-Milan 0-2
Chievo Verona-Palermo 1-0
Genoa-Sampdoria 3-0
Internazionale-Fiorentina 1-0
Lazio-Bologna 0-0
Parma-Napoli 1-1
Udinese-Livorno 2-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione dell'1 dicembre 2009, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

1) SERIE A TIM

Gare del 28-29 novembre 2009 - Quattordicesima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Gara Soc. PARMA – Soc. NAPOLI

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35 1.3) CGS (fax del 30 novembre 2009 ore 11.49) circa la condotta tenuta al 46° del secondo tempo dal calciatore **Daide Lanzafame** (Soc. Parma) e dal calciatore **Salvatore Aronica** (Soc. Napoli);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky e Rai), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nelle circostanze in causa, il calciatore parmense, nei pressi dell'area di rigore napoletana, tentava di raggiungere il pallone, diretto alla linea di fondo-campo, contrastato, in corsa, da tre avversari.

In tale frangente, l'Aronica, alle spalle del Lanzafame, allungava il braccio destro e tratteneva l'avversario per i capelli della nuca; il Lanzafame, a sua volta, ruotava all'indietro il braccio destro colpendo l'antagonista al capo, senza conseguenze lesive.

L'accaduto non veniva "visto" dall'Arbitro che, come puntualizzato in un supplemento di referto richiesto da questo Ufficio, sanzionava con un calcio di punizione la condotta del Lanzafame in quanto "modificando la direzione della corsa poneva una sorta di blocco al giocatore avversario impedendogli la progressione per raggiungere la palla".

Ritiene questo Giudice che il comportamento di entrambi i calciatori, esauritosi in pochi attimi, sia sicuramente censurabile da un punto di vista regolamentare, ma che non integri gli estremi della "condotta violenta" sanzionata ex art. 19 comma 4 lettera b) CGS, non essendo ravvisabile, da un lato, la "potenzialità lesiva" nella trattenuta, senza ulteriori strappi, di una ciocca di capelli e, dall'altro, "l'intenzionalità lesiva" del movimento all'indietro del braccio effettuato dal calciatore parmense con indubbia veemenza reattiva, ma "alla cieca", con il capo rivolto in avanti, senza una preventiva localizzazione del "bersaglio".

Considerata, pertanto, la carenza degli elementi che, per costante orientamento giurisprudenziale, connotano la condotta rilevante ex art. 35, 1.3) CGS

P.Q.M.

delibera, in riferimento alla segnalazione del Procuratore federale, di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori **Daide Lanzafame** (Soc. Parma) e **Salvatore Aronica** (Soc. Napoli).

* * * * *

a) **SOCIETA'**

Soc. NAPOLI

Il Giudice Sportivo

premesso che:

nel corso della gara Parma-Napoli sostenitori della Soc. Napoli accendevano cinque fumogeni nel proprio settore;

considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d'altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società in ordine al comportamento dei suoi sostenitori in premessa indicato.

* * * * *

Ammenda di €20.000,00 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un bicchiere di carta e cinque giornali accartocciati in direzione del Quarto Ufficiale colpendolo con uno di essi; per avere inoltre lanciato nel recinto di giuoco un bengala e, nel proprio settore, acceso due bengala e due fumogeni e fatto esplodere quattro petardi; per avere altresì, al termine della gara, intonato un coro ingiurioso nei confronti dell'Arbitro; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera b) CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €15.000,00 : alla Soc. **GENOA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, acceso numerosi bengala e fumogeni e fatto esplodere numerosi petardi; per avere inoltre esposto uno striscione, nel proprio settore, dal contenuto insultante nei confronti di un calciatore avversario; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere a) e b) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. **SAMPDORIA** per avere suoi sostenitori, all'inizio della gara, acceso nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere, determinando per il fumo prodotto, un ritardo nell'inizio della gara per circa due minuti; per avere inoltre, al 36° del secondo tempo, lanciato un bengala, sul terreno di giuoco, provocando una breve sospensione del giuoco; per avere altresì intonato, al 30° del primo tempo, cori ingiuriosi nei confronti dell'Arbitro; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €10.000,00 : alla Soc. **CAGLIARI** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato ad un calciatore avversario cori costituenti espressione di discriminazione razziale; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) e d) e comma 2 CGS per avere altri sostenitori, immediatamente e chiaramente, manifestato la propria dissociazione da tali deprecabili comportamenti, per avere inoltre la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €8.000,00 : alla Soc. **UDINESE** per avere suoi sostenitori, in due occasioni nel corso della gara, rivolto cori insultanti e incitanti alla violenza nei confronti di un calciatore avversario; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere a) e b) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €5.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un bengala e, nel proprio settore, acceso altri bengala e fatto esplodere un petardo; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera b) CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi.

Ammenda di €2.500,00 : alla Soc. **BARI** per avere suoi sostenitori, al 45° del secondo tempo, acceso due bengala nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €1.000,00 : alla Soc. **UDINESE** a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio del secondo tempo, di circa due minuti.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

CONTINI Matteo (Napoli): per avere, al 40° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro reiteratamente un'espressione ingiuriosa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BIAVA Giuseppe (Genoa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

CACCIATORE Fabrizio (Sampdoria): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

LIVERANI Fabio (Palermo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

ROSSI Marco (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI €1.000,00

MICCOLI Fabrizio (Palermo): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra (Terza sanzione); per avere, al termine della gara, rivolto al Quarto Ufficiale espressioni ingiuriose nei confronti degli Ufficiali di gara; infrazione rilevata anche dai collaboratori della Procura federale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI €500,00

PALOMBO Angelo (Sampdoria): per comportamento non regolamentare in campo; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quarta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BELLINI Gianpaolo (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

FICAGNA Daniele (Siena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

INZAGHI Filippo (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

MINGAZZINI Nicola (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PAPASTATHOPOULOS Sokratis (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

ROSI Aleandro (Siena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

ZANETTI Cristiano (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

BOVO Cesare (Palermo)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

COMOTTO Gianluca (Fiorentina)

SECONDA SANZIONE

CARVALHO DE OLIVEIRA Amauri (Juventus)

PRIMA SANZIONE

FILIPPINI Antonio (Livorno)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

CANNAVARO Paolo (Napoli)

SPOLLI Nicolas Federico (Catania)

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

PINZI Giampiero (Chievo Verona)

QUINTA SANZIONE

CHIVU Cristian Eugen (Internazionale)

COSSU Andrea (Cagliari)

DA SILVA FRANCELIN Matuzalem (Lazio)

GUANA Roberto (Bologna)

PANUCCI Christian (Parma)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

CAMORANESI Mauro German (Juventus)

DEL GROSSO Cristiano (Siena)

DOMIZZI Maurizio (Udinese)

FLAMINI Mathieu (Milan)

FOGGIA Pasquale (Lazio)

MARTINEZ Jorge (Catania)

MENEZ Jeremy (Roma)

PELLEGRINO Maximiliano (Atalanta)

POLI Andrea (Sampdoria)

SAMUEL Walter Adrian (Internazionale)

SIMPLICIO Fabio Henrique (Palermo)

SISSOKO Mohamed Lamine (Juventus)

TERZI Claudio (Siena)

ZACCARDO Cristian (Parma)

SECONDA SANZIONE

GOBBI Massimo (Fiorentina)

KROLDROP Per (Fiorentina)

LOPEZ BREIJO Diego (Cagliari)

MANDELLI Davide (Chievo Verona)
MORO Davide (Livorno)
PALACIO Rodrigo (Genoa)
PAZIENZA Michele (Napoli)
RADU Stefan Daniel (Lazio)
STENDARDO Guglielmo (Lazio)
ZIEGLER Reto (Sampdoria)

PRIMA SANZIONE

CAPUCHO NEVES Jedaias (Cagliari)
DE ASCENTIS Diego (Atalanta)
KNEZEVIC Dario (Livorno)
LUNARDINI Francesco (Parma)
OSVALDO Pablo (Bologna)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

MILANETTO Omar (Genoa)

SECONDA SANZIONE

BIAGIANTI Marco (Catania)

PRIMA SANZIONE

GRECO Giuseppe (Bari)

c) ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PONDRELLI Giuseppe (Napoli): per avere, al 41° del secondo tempo, rivolto al Quarto Ufficiale un'espressione ingiuriosa.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI €3.000,00

MADDALONI Massimiliano (Juventus): per avere, al termine della gara, contestato irrispettosamente l'operato arbitrale..

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

DI IORIO Lorenzo (Parma): per avere, al 40° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale.

d) DIRIGENTI

INIBIZIONE PER GIORNI DIECI IN AGGRAVAMENTO DELLA SANZIONE GIA' INFLITTA

PREZIOSI Enrico (Genoa): per essere, al termine della gara, nonostante fosse inibito, entrato sul terreno di giuoco; con recidiva specifica reiterata; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale. (art. 22 n. 8 CGS).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 7 DICEMBRE 2009

MELLI Alessandro (Parma): per avere, al 45° del primo tempo, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa; infrazione rilevata anche dai collaboratori della Procura federale.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO L'1 DICEMBRE 2009

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta